

## CIRCOLARE N° 23 DEL 18 - 11 - 2013

Oggetto: riserva dell'attività bancaria

Come già comunicato con la circolare n° 21, entro il 12 dicembre le imprese individuali e societarie devono comunicare (in via telematica con apposita dichiarazione) le seguenti operazioni:

per le imprese individuali:

- finanziamenti ricevuti dai familiari dell'imprenditore

per le società:

- finanziamenti ricevuti dai soci.

Nel predisporre le suddette comunicazioni abbiamo rilevato che, con una certa frequenza, sono state effettuate operazioni diverse da quelle sopra riportate. In particolare sono state effettuate operazioni di finanziamento a favore delle società da parte di soggetti estranei alle medesime (solitamente parenti dei soci). Queste operazioni sono vietate ai sensi della normativa italiana in quanto in violazione della riserva che la medesima pone all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico.

La definizione di attività bancaria è attualmente fornita dall'art. 10 del decreto legislativo 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) in cui si specifica che è da considerarsi tale la raccolta del risparmio tra il pubblico, espressione sostanzialmente analoga a quella contenuta nelle direttive comunitarie emanate per l'armonizzazione del settore bancario UE. Relativamente al concetto di "pubblico" non viene fornita alcuna definizione, tuttavia dalla normativa di secondo grado (disposizioni ministeriali e circolari) è desumibile che con l'espressione "pubblico" si possa far riferimento alla totalità dei soggetti terzi rispetto alla società. Per quanto riguarda, invece, la definizione di "raccolta del risparmio" la definizione viene fornita dall'art. 11 del TUB che considera tale "l'acquisizione di fondi con l'obbligo di rimborso sia sotto forma di depositi, sia sotto qualsiasi altra forma". La raccolta di fondi tra i soci è invece espressamente ammessa dalla delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 3/3/1994 ove si legge, tra l'altro, che per soci debbano intendersi i soggetti iscritti al libro soci da almeno tre mesi che siano titolari di una quota di partecipazione pari almeno al 2% del capitale sociale e che la possibilità di finanziamenti dei soci deve essere prevista nello statuto sociale.

L'esercizio abusivo dell'attività bancaria da parte di un soggetto sprovvisto della necessaria autorizzazione non comporta, automaticamente, l'invalidità civilistica degli atti compiuti bensì l'esercizio di un'attività illecita in quanto svolta in violazione di norme imperative.

A livello sanzionatorio, l'art. 130 del TUB prevede le seguenti sanzioni:

- arresto da sei mesi a tre anni
- ammenda da Lire 25 milioni a lire 100 milioni.

Alla luce di quanto sopra si invitano i signori clienti a regolarizzare al più presto eventuali posizioni irregolari rispetto a quanto sopra esposto

\* \* \* \* \*

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento